

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge: Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'interno della presentazione del disegno di legge per l'ammissione delle donne all'elettorato amministrativo.

Sarà inviato agli Uffici.

Per la sostituzione del deputato Matteotti.

PRESIDENTE. Venerdì trascorreranno gli otto giorni dalla seconda convalida dell'elezione a deputato dell'onorevole Matteotti.

La Camera sa che, a termini dell'articolo 100 della legge elettorale politica, il deputato eletto in due circoscrizioni deve dichiarare alla Camera, entro gli otto giorni dalla convalidazione delle elezioni, quale sia, la circoscrizione da lui prescelta. In mancanza di opzione entro questo termine, la Camera sorteggia la circoscrizione alla quale il deputato deve essere assegnato.

Il caso che ci si presenta è particolare: il compianto onorevole Matteotti è morto dopo la prima convalida, e prima della seconda; si chiede che cosa si debba fare in questo caso. La questione diventa urgente appunto per il termine prossimo a scadere dell'ottavo giorno.

L'attenzione della Camera è, inoltre, richiamata sulla questione anche da una domanda di elettori del partito dell'onorevole Matteotti, i quali, allegando un numero della *Giustizia*, tendono a dimostrare che esiste una presunta volontà dell'onorevole Matteotti o meglio una volontà dell'onorevole Matteotti, non dichiarata nella forma solenne, ma privatamente, di volere optare per la circoscrizione di Roma.

Premesso questo, in linea di fatto, devo esprimere alla Camera lo stato di diritto.

Vi sono tre soluzioni possibili della questione. La prima consiste nell'applicazione grammaticale e rigida dell'articolo 100 della legge elettorale politica: poichè, in questo caso, il deputato non ha potuto manifestare la sua volontà dopo la seconda convalidazione, e quindi non è il caso dell'opzione, si procede al sorteggio. La seconda soluzione possibile è quella invocata dagli elettori cui accennavo poc'anzi: in man-

cazza della dichiarazione fatta in modo espresso, dopo la seconda convalida, si può ricorrere ad elementi induttivi che possano darci una idea della volontà del deputato; e quindi occorrerebbe procedere ad un'indagine per accertare se effettivamente l'onorevole Matteotti abbia manifestato questa volontà di volere optare per il Collegio di Roma anzichè per quello del Veneto.

La terza soluzione, che è stata pure prospettata, è meno aderente alla lettera della legge, ma è più larga, e consiste in questo: nel ritenere che, poichè è mancata, nella ipotesi, la condizione prevista dalla legge della contemporaneità delle due convalide al momento in cui il deputato è in vita, si debba ricorrere ai principii generali; e siccome per le minoranze la legge elettorale è benigna, nel senso che la sostituzione stessa si ammette sempre, si dovrebbe ritenere che la sostituzione debba farsi non nel solo Collegio per il quale rimarrebbe la vacanza, in seguito alla opzione, ma in ambedue i collegi, considerando il deputato, morto prima della seconda convalida, come non mai eletto.

Sopra la questione che ho prospettata, l'onorevole Giunta delle Elezioni è stata chiamata a pronunciarsi, ma ha ritenuto che non fosse di sua competenza il deciderla. Si tratta infatti di materia di evidente competenza della Camera, la quale è sovrana nel suo apprezzamento e nel suo giudizio in questioni di applicazione della legge elettorale.

Tuttavia, poichè la Giunta delle elezioni ha una competenza evidente, sia giuridica che politica, se non in via di decisione, in via di parere, sarei molto grato alla sua Presidenza se volesse esprimere l'avviso, certamente assai autorevole, della Giunta delle elezioni in materia, affinchè la Camera possa averne notizia per le sue deliberazioni. (*Approvazioni*).

Do, quindi, facoltà di parlare all'onorevole Presidente della Giunta delle elezioni.

CASERTANO, *presidente della Giunta delle elezioni*. Come l'onorevole Presidente ha detto alla Camera, la Giunta delle elezioni non ha potuto discutere il merito dell'articolo 100 circa la pratica soluzione, perchè si opponevano due ragioni pregiudiziali: la prima che la convalida dalla Camera non era ancora stata fatta, ed è avvenuta soltanto venerdì passato; la seconda che, come dice l'articolo 100, è competente in materia, la Camera e non la Giunta delle elezioni.